



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 51 DEL 21/12/2020

Per convocazione del Presidente, ai sensi dell'articolo 39 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali 18 agosto 2000, n. 267, si è riunito il Consiglio Comunale **oggi 21 dicembre DUEMILAVENTI alle ore 9.00** in seduta di prima convocazione, previo invito scritto.

Ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio comunale n. 2 del 7 maggio 2020, la seduta si svolge **con la modalità telematica della videoconferenza**. La sede convenzionalmente eletta è la sede virtuale del Comune di Pordenone, corso Vittorio Emanuele II, n. 64.

Il Presidente procede per appello nominale alla verifica delle presenze e all'accertamento dell'identità dei partecipanti, collegati a mezzo degli strumenti audio e video.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti i Consiglieri:

AMIRANTE CRISTINA	Presente	LO PIPERO CALOGERO	Presente
BASSO ALESSANDRO	Presente	LOTTO CARLA	Assente
BIANCHINI MARIO	Presente	MARCON LORENZO	Presente
BOLTIN STEFANIA	Presente	MIOT SAMANTHA	Assente
BROVEDANI MATTEO	Presente	PARIGI PIER ANDREA	Presente
CABIBBO ANDREA	Presente	PICCIN MARA	Assente
CAVALLARO MARCO	Presente	PILOT MONICA	Presente
CELANTE PAOLO	Presente	POSESELLO SIMONE	Presente
CIRIANI ALESSANDRO	Presente	QUATTRONE DANIELA	Presente
CONFICONI NICOLA	Assente	RIBETTI FRANCESCO	Presente
DE BORTOLI WALTER	Presente	SALVADOR MARCO	Presente
DEL BEN ANTONELLA	Presente	SANTAROSSA ALBERTO	Presente
DRIGO MASSIMO	Presente	SERAFINI ADRIANO	Presente
FACONDO ANNA	Presente	STEFANONI SAMUELE	Presente
FAVRET GIOVANNA	Presente	TAVELLA MAURO	Presente
FRESCHI ROBERTO	Presente	TIRELLI MATTIA	Presente
GIANNELLI FRANCESCO	Presente	TOMASELLO FAUSTO	Presente
GIUST DANIELA	Presente	TONEGUZZI DANILO	Presente
GRIZZO ELIGIO	Presente	TROPEANO PIETRO	Presente
LEUZZI SERAFINA	Presente	TURANI MARA BELINDA MARIA	Presente
LOPERFIDO EMANUELE	Presente		

Presenti: 37

Assenti: 4

Risultano inoltre presenti, in videoconferenza, gli Assessori BURGNIH MARIACRISTINA e CUCCI GUGLIELMINA.

Partecipa alla riunione il **Segretario Generale** dottoressa **MIORI MARIA TERESA**.

Il Sig. **CABIBBO ANDREA** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio** assume la Presidenza.

STRUTTURA PROPONENTE: UO COMPLESSA TRIBUTI

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2021. ALIQUOTE E MODALITA' DI APPLICAZIONE.



Comune di Pordenone

Il Presidente si richiama alla seguente proposta di deliberazione trasmessa in copia ai signori consiglieri comunali:

“

L'Assessore Burgnich Maria Cristina riferisce quanto segue.

Visto il D.Lgs 14/03/2011 n.23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed in particolare gli art. 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale propria;

Vista la Legge n. 160/2019 (Legge Finanziaria 2020), la quale dal comma 738 al comma 783, disciplina la nuova IMU;

Richiamato in particolare il comma 738 – Ambito di applicazione, che così recita “Dal 2020 la IUC è abolita eccetto le disposizioni relative alla TARI. L'IMU è disciplinata dalle nuove norme”.

Considerato che l'*Imposta Municipale Propria* o *IMU* è stata obbligatoriamente introdotta con legge dello Stato e considerato che la normativa prevede la competenza del Consiglio Comunale ad approvare e modificare con propria deliberazione in aumento o in diminuzione l'aliquota base per le diverse tipologie di immobili entro i limiti previsti per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021, ovvero entro il 31 gennaio 2021;

Considerato che la richiamata legge ha disposto, tra l'altro, l'esclusione dall'imposta per le seguenti fattispecie:

1. abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5 A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
2. unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
3. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
4. casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
5. l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Ricordato che la Legge n. 160/2019 (Legge Finanziaria 2020) prevede che:

- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati vada applicata l'aliquota IMU pari all'1 per mille, con la possibilità per l'ente di azzerarla o portarla al 2,5 per mille;
- per gli immobili rurali strumentali vada applicata l'aliquota IMU pari all'1 per mille, con la possibilità per l'ente di azzerarla;



Comune di Pordenone

Ricordato che ai sensi del comma 747 della Legge 160/2019, la base imponibile è ridotta del 50% per le seguenti fattispecie:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenute del fabbricato non superabili con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Dato atto che il comma 10 dell'art 13 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 attribuisce ai comuni la possibilità di applicare l'aliquota ridotta e le detrazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze anche ai soggetti di cui all'art 3 comma 56 della L. 23/12/1996 N. 662: ... *"l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata."*;

Considerato che l'Amministrazione comunale ha altresì deciso di confermare per il 2021:

- l'aliquota del 8,85 per mille agli immobili di categoria C/1 (negozi), non ricompresi fra vie e piazze comunali di cui all'allegato elenco, (che fa parte integrante della presente deliberazione, insieme alla planimetria), per il periodo in cui non vengono utilizzati;
- l'aliquota del 7,60 per mille agli immobili di categoria C/1 (negozi), non ricompresi fra vie e piazze comunali di cui all'allegato elenco, (che fa parte integrante della presente deliberazione insieme alla planimetria), che al 1° gennaio 2020 risultino utilizzati, i cui proprietari, per avere diritto ad applicare tale aliquota, dovranno presentare apposita dichiarazione IMU;
- l'aliquota del 6,00 per mille agli immobili di categoria C/1 (negozi), non ricompresi fra vie e piazze comunali di cui all'allegato elenco, (che fa parte integrante della presente deliberazione insieme alla planimetria), che inizino ad essere utilizzati nel corso dell'anno 2021 dal



Comune di Pordenone

proprietario o dal locatario. Per avere diritto ad applicare tale aliquota, i proprietari dovranno presentare apposita dichiarazione IMU;

Ritenuto di definire a legislazione vigente, le seguenti aliquote e detrazioni necessarie per il mantenimento degli equilibri del Bilancio di Previsione 2021:

ALIQUOTE:

- 8,85 (otto/85) per mille: aliquota ordinaria dell'imposta municipale propria;
- 5,05 (cinque/05) per mille: aliquota ridotta per l'abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9) e per le pertinenze, intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- 5,85 (cinque/85) per mille: aliquota per l'unità immobiliare concessa in comodato d'uso gratuito ai parenti fino al 1° grado, che nella stessa risultino avere la residenza anagrafica nonché la dimora abituale. Tale aliquota si estende anche alle relative pertinenze intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- 4,00 (quattro/00) per mille: aliquota per unità immobiliari e relative pertinenze, possedute da enti pubblici operanti nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica, adibite ad abitazione principale degli assegnatari. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- 6,00 (sei/00) per mille: aliquota per le unità immobiliari accatastate in categoria C/1 (negozi) e situate nelle vie di cui all'allegato elenco che inizino ad essere utilizzate nel corso dell'anno 2021 dal proprietario o dal locatario;
- 7,60 (sette/60) per mille: aliquota per le unità immobiliari accatastate in categoria C/1 (negozi) e situate nelle vie di cui all'allegato elenco che risultino essere utilizzate al 1° gennaio 2021 dal proprietario o dal locatario;
- 10,60 (dieci/60) per mille: aliquota per le unità immobiliari accatastate in categoria C/1 (negozi) e situate nelle vie di cui all'allegato elenco per il periodo in cui le stesse non sono utilizzate;
- 7,60 (sette/60) per mille: aliquota per le unità immobiliari accatastate in categoria C/1 (negozi) e situate nelle vie comunali non inserite nell'allegato elenco che risultino essere utilizzate al 1° gennaio 2021 dal proprietario o dal locatario;
- 8,85 (otto/85) per mille: aliquota per le unità immobiliari accatastate in categoria C/1 (negozi) e non situate nelle vie comunali di cui all'allegato elenco per il periodo in cui le stesse non siano utilizzate;
- 6,00 (sei/00) per mille: aliquota per le unità immobiliari accatastate in categoria C/1 (negozi) e non situate nelle vie comunali di cui all'allegato elenco che inizino ad essere utilizzate nel corso dell'anno 2021 dal proprietario o dal locatario;
- 4,60 (quattro/60) per mille: aliquota per le unità immobiliari di categoria A (abitazioni) che sono state messe a disposizione dal proprietario (soggetto privato), a titolo di comodato gratuito, a



Comune di Pordenone

persone con disabilità intellettiva e/o fisica, seguite dai servizi sociali, sanitari o socio-sanitari, ai fini di rendere le stesse autonome e indipendenti. Per aver diritto ad applicare tale aliquota, il proprietario dovrà presentare apposita dichiarazione IMU;

- 1,00 (uno/00) per mille: aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 2,50 (due/50) per mille: aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (immobili merce), fintanto che permanga tale destinazione, e non siano, in ogni caso, locati;
- 7,60 (sette/60) per mille: aliquota per le aree fabbricabili e terreni agricoli;

DETRAZIONI:

- € 200,00 (euro duecento/zerozero) per l'abitazione principale (unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione a tale uso; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Considerato che l'art. 1, comma 756 della Legge n. 160 del 2019 prevede che per l'anno 2021 le aliquote potranno essere diversificate in base alle fattispecie definite con apposito decreto, non ancora adottato nonostante la scadenza dei termini di adozione previsti;

Dato atto che, qualora i contenuti del decreto non permettessero l'applicazione delle aliquote come definite dal presente atto sarebbe necessaria l'adozione di una nuova deliberazione;

Ritenuto, quindi, di riservarsi di deliberare nuovamente le aliquote nel caso in cui quelle previste non fossero compatibili con le fattispecie definite dal Ministero delle Finanze;

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;

Tutto ciò premesso e per le motivazioni sopra riportate, con voti

DELIBERA

- 1) di approvare con riferimento all'esercizio finanziario 2021, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria – I.M.U. e relativa detrazione, nelle seguenti misure:



DESCRIZIONE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
<p>1. Abitazione principale (unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;</p>	5,05 per mille	200 EURO
<p>2. Unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, il cui soggetto passivo è il genitore affidatario dei figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;</p>	5,05 per mille	200 EURO
<p>3. Unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;</p>	5,05 per mille	200 EURO
<p>4. Unità immobiliari e relative pertinenze,</p>	4,00 per mille	200 EURO



Comune di Pordenone

<p>possedute da enti pubblici operanti nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica, adibite ad abitazione principale degli assegnatari. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>		
<p>5. Unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato gratuito ai parenti fino al primo grado. Il presupposto per l'applicazione dell'aliquota agevolata è che il parente, che occupa l'immobile, vi abbia sia la dimora che la residenza anagrafica. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;</p>	5,85 per mille	
<p>6. Unità immobiliari accatastate in categoria C/1 (negozi) situate nelle vie di cui all'allegato elenco non utilizzate;</p>	10,60 per mille	
<p>7. Unità immobiliari accatastate in categoria C/1 (negozi) situate nelle vie di cui all'allegato elenco utilizzate dal proprietario o dal locatario al 1° gennaio 2021 e per il periodo in cui saranno utilizzate;</p>	7,60 per mille	
<p>8. Unità immobiliari accatastate in categoria C/1 (negozi) situate nelle vie di cui all'allegato elenco che inizino ad essere utilizzate dal proprietario o dal locatario nel corso dell'anno 2021 e per il periodo in cui saranno utilizzate;</p>	6,00 per mille	
<p>9. Unità immobiliari accatastate in categoria C/1 (negozi) non situate nelle vie di cui all'allegato</p>	8,85 per mille	



Comune di Pordenone

elenco non utilizzate;		
10. Unità immobiliari accatastate in categoria C/1 (negozi) non situate nelle vie di cui all'allegato elenco utilizzate dal proprietario o dal locatario al 1° gennaio 2021 e per il periodo in cui saranno utilizzate;	7,60 per mille	
11. Unità immobiliari accatastate in categoria C/1 (negozi) non situate nelle vie di cui all'allegato elenco che inizino ad essere utilizzate dal proprietario o dal locatario nel corso dell'anno 2021 e per il periodo in cui saranno utilizzate;	6,00 per mille	
12. Unità immobiliari di categoria A (abitazioni) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, che sono state messe a disposizione dal proprietario (soggetto privato), a titolo di comodato gratuito, a persone con disabilità intellettiva e/o fisica, seguite dai servizi sociali, sanitari o socio-sanitari, ai fini di rendere le stesse autonome e indipendenti;	4,60 per mille	
13. Fabbricati rurali ad uso strumentale;	1,00 per mille	
14. Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (immobili merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano, in ogni caso, locati;	2,50 per mille	
15. Aree fabbricabili e terreni agricoli;	7,60 per mille	



Comune di Pordenone

Aliquota ordinaria.		
Si applica a tutte le tipologie immobiliari non comprese nelle altre aliquote. Si precisa che per gli immobili di categoria D, la quota del 7,60 per mille è destinata allo Stato.	8,85 per mille	

- 2) di precisare che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 3) di precisare altresì che i proprietari degli immobili di categoria C/1 (negozi) che siano nelle condizioni per potersi applicare le aliquote di cui ai punti 7), 8), 10) e 11) della tabella sopra riportata, dovranno presentare apposita dichiarazione IMU all'ufficio Tributi;
- 4) di precisare inoltre che i proprietari degli immobili di categoria A (abitazioni) che siano nelle condizioni per poter applicare l'aliquota di cui al punto 12) della tabella sopra riportata, dovranno presentare apposita dichiarazione IMU all'ufficio Tributi;
- 5) di dare atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art.5 commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30/12/1992, n.504 e successive modifiche ed integrazioni e, dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 03/12/2011, n. 201, convertito con modifiche dalla Legge n. 214 del 22/12/2011 e della Legge 27/12/ 2013, n. 147;
- 6) di dare atto che nei seguenti casi non si applica l'IMU ex lege:
 - a. abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5 A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - b. unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - c. unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari anche non residenti anagraficamente purché dimoranti;
 - d. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
 - e. casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - f. l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MIORI MARIA TERESA

CODICE FISCALE: MRIMTR56E61I7540

DATA FIRMA: 23/12/2020 15:31:07

IMPRONTA: 4D9930A16D978A352E5470C350E110BB64C77CAA19FD1B28630504CE0B6B6741
64C77CAA19FD1B28630504CE0B6B674190F04B154AECFB8F67D94AE054E30779
90F04B154AECFB8F67D94AE054E307798649D905A9CB8AC2DA415856D0CE645C
8649D905A9CB8AC2DA415856D0CE645C7B5E629E0200D6E06B933D362EBB1B2A

NOME: CABIBBO ANDREA

CODICE FISCALE: CBBNDR75H02G888J

DATA FIRMA: 24/12/2020 08:30:19

IMPRONTA: 0AA21629B395D1CEEB9131D1665B8A4756D9EA9393A42E016D5377F106A048F1
56D9EA9393A42E016D5377F106A048F1253C4D8AF838CE532F9F36D5A91B99B2
253C4D8AF838CE532F9F36D5A91B99B2055A0CAAB5A3A0D84F7225ECB2981FBF
055A0CAAB5A3A0D84F7225ECB2981FBF77D5272C10FC200A5DEB64B447367022